



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

cds - Giustizia amministrativa
TAR-FI - TAR Toscana - Firenze
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0000152 - 17/01/2012 - USCITA



cds 000045718100

Firenze, li

Via Ricasoli N. 40
FAX 055.293382

TEL. 055.267301

*Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
della circoscrizione di*

- FIRENZE
- AREZZO
- GROSSETO
- LIVORNO
- LUCCA
- MASSA CARRARA
- PISA
- PISTOIA
- PRATO
- SIENA

e p.c.

*Al Sig. Segretario
della Società Toscana
degli Avvocati Amministrativisti
FIRENZE*

OGGETTO: *Programmi di gestione del contenzioso ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011.*

Gentile Presidente,

come convenuto in occasione dell'incontro del 21 novembre u.s., si trasmette il programma di gestione dei procedimenti pendenti innanzi al T.A.R. per la Toscana, redatto ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, con la preghiera di dare ad esso idonea pubblicità presso il Foro.

Con l'occasione, si trasmette anche copia della relazione di accompagnamento.

Cordialmente

*Il Presidente
(Dott. Paolo Buonvino)*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

IL PRESIDENTE

L'art. 37 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, prevede, tra l'altro, che i capi degli uffici giudiziari, sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti pendenti; con tale strumento il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dall'organo di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, nonché della natura e del valore della stessa.

Si tratta di un'esigenza che trova supporto nei principi del giusto processo, in quelli di celerità indicati dalla CEDU e nelle connesse ragioni di urgenza riconducibili alla c.d. legge Pinto.

I programmi in questione, ai sensi dei commi 11, 12 e 13 del citato art. 37, valgono anche in vista della utilizzazione del maggior gettito derivante dall'incremento del contributo unificato.

Ai fini della predisposizione di tale programmazione occorre, naturalmente, prendere le mosse:

- dai risultati delle concrete iniziative già assunte presso il TAR della Toscana, nei precedenti anni, in vista della riduzione dell'arretrato;
- dal numero dei ricorsi residuati;
- dal numero di magistrati e di personale amministrativo;

- dai criteri e dai limiti di assegnazione dei ricorsi ai magistrati, attualmente previsti dall'organo di autogoverno;

- dalle norme primarie incidenti, direttamente o indirettamente, sui tempi di definizione dei ricorsi.

Al riguardo, va rilevato che, presso il TAR della Toscana, erano pendenti, al 2001, quasi 46.000 ricorsi mentre, al 31 dicembre 2010, questi sono stati ridotti, con sforzo e sacrificio continuativo, protrattosi per anni, del personale di magistratura ed amministrativo, a circa 10.800 unità; considerando l'ingresso annuo di un numero di ricorsi variabile tra i 2300 e i 2500 che si sono andati ad aggiungere agli originari 46.000, si perviene ad un totale di ricorsi prossimo, globalmente, ai 67.000; questo significa che, in poco meno di un decennio, è stato definito, tra sentenze ed altri strumenti decisori, un numero di ricorsi prossimo ai 56.000 (mediamente, quindi, poco più di 6.000 ricorsi annui).

Con l'anno in corso, avvalendosi dei meccanismi definitivi previsti dal codice, il numero di ricorsi complessivamente pendenti potrebbe finire per attestarsi intorno alle 10.000 unità, con un abbattimento ulteriore, quindi, rispetto al 2010, che può collocarsi tra il 7 e l'8%; tenuto conto, però, del fatto che, annualmente, viene radicato un numero di nuovi ricorsi variabile, come detto, tra le 2300 e le 2500 unità, è dato ritenere che, negli anni a venire, difficilmente possa ancora abbattersi, in termini percentuali significativi, il numero di ricorsi pendenti; anzi, c'è il rischio che si vada in controtendenza.

Ciò in quanto:

- la produttività di ciascun magistrato deve tenere conto dei limiti di assegnazione prescritti dall'organo di autogoverno, così come indicato, del resto, dallo stesso art. 37;

- i magistrati, esclusi i Presidenti, sono, attualmente, in numero di 11 (tre, quindi, al di sotto dell'organico previsto);

- assegnando, a ciascuno di essi, per ogni udienza, il numero massimo di sei ricorsi di merito (limite prescritto dal CPGA), si perviene ad un risultato pari a 66

ricorsi definiti a udienza che, moltiplicato per il numero di udienze, porterebbe, nel corso dell'anno, a circa 1300 sentenze; aggiungendo, a tale numero, quello delle sentenze in forma semplificata (che, per l'anno in corso, potrebbe attestarsi intorno alle 400 decisioni) e quello delle sentenze stese direttamente dai presidenti di sezione interna, si può configurare un risultato che si aggira tra le 1600 e le 1800 decisioni, comprensive della definizione dei ricorsi per silenzio, accesso ed esecuzione del giudicato (nel 2009 e nel 2010, con 12 magistrati in forza, la produzione di sentenze di merito è stata, rispettivamente, di 1688 e 1393 unità); il saldo negativo rispetto ai ricorsi nuovi radicati tende, quindi, a superare almeno (nell'ipotesi più ottimistica) le 500 unità; saldo negativo riducibile solo nei limiti in cui con le sentenze vengano riuniti più ricorsi connessi o di contenuti tra loro affatto analoghi (art. 70 c.p.a.), situazione, peraltro, che, tenuto conto del contenzioso pendente innanzi al TAR della Toscana, si verifica solo in casi non frequenti.

Una riduzione di tale saldo negativo potrebbe essere conseguita (oltre che, naturalmente, mediante l'auspicata assegnazione di nuovi magistrati o, quanto meno, con richieste di invio in missione) attraverso i meccanismi di cui all'art. 82 c.p.a., relativamente ai ricorsi ultraquinquennali, e attraverso quello dei ruoli aggiunti; trattandosi, però, di controversie relativamente recenti, è da ritenere che esse saranno abbandonate (per sopravvenuta carenza di interesse, per accordi sopravvenuti o altro) solo in casi sporadici, tanto più in quelle ipotesi (via via, negli anni, sempre più numerose) in cui sia stata avanzata una domanda risarcitoria.

Passando, ora, ad una breve analisi della situazione attuale, può osservarsi che, alla data del 4 novembre 2011, pendono, complessivamente, 10455 ricorsi, di cui 3042 in prima sezione, 2028 nella seconda e 5385 nella terza; con la fine dell'anno essi dovrebbero attestarsi, come detto, intorno alla soglia di 10.000 ricorsi attraverso la pubblicazione, oltre che delle ordinarie sentenze del periodo, di numerosi decreti decisorii; con l'avvertenza, però, che un certo numero di ricorsi (orientativamente, il tra il 10 e il 20 %) potrebbe essere reincardinato ai sensi del citato all. 3, art. 1, c.p.a.

Non sembra, poi, manifestarsi alcuna significativa contrazione dei ricorsi nuovi (nel corso del 2011 ne sono già pervenuti, all'inizio del mese di novembre 1946 e, alla data odierna, hanno già superato il numero di 2000).

Il numero dei ricorsi ultraquinquennali (ante 2007) alla data del 4 novembre 2011, si aggira intorno alle 3000 unità, dalle quali vanno sottratti i ricorsi destinati, in tempi brevi, ad essere definiti con decreti decisori.

L'abbattimento dei ricorsi di data più remota per i quali sia stata manifestata la permanenza di interesse alla decisione appare, comunque, contrastato dall'esigenza normativa di definire in tempi brevissimi i ricorsi caratterizzati da corsie preferenziali, nonché quelli in cui sia stata accolta la misura cautelare o che vengano restituiti dal giudice d'appello per una decisione nel merito in tempi brevi o, sempre in sede d'appello, sia stata riformata, in senso favorevole all'originario ricorrente, la misura cautelare denegata dal TAR; si aggiungano, poi, i ricorsi che, pur non rientrando tra quelli ora detti, sono, comunque, connotati da requisiti oggettivi di urgenza riconducibili a peculiari esigenze pubblicistiche, economiche o di rilevanza sociale, che richiedono, comunque, sollecita trattazione e per i quali siano state avanzate motivate istanze di prelievo.

Va, infine, sottolineata l'esigenza che, da parte del Foro, venga prestata concreta attenzione al principio di sinteticità degli atti di cui all'art. 3 c.p.a. e che venga, altresì, utilizzato il meccanismo di cui all'art. 72 c.p.a. relativo ai ricorsi vertenti su un'unica questione, anche per tali vie essendo possibile perseguire quelle finalità di economia dei giudizi atte a consentirne una più rapida e agevole definizione.

Fatte tali premesse, pur considerata l'evidente difficoltà di conseguire, annualmente, gli obiettivi di accelerazione dei processi e di abbattimento dell'arretrato nella prevista misura minima del 10% (se non viene, quanto meno, integrato il numero di magistrati in servizio presso questo Tribunale e se non si riesce a reperire personale amministrativo - allo stato, risultano mancanti 6 unità rispetto alla già esigua dotazione organica - in grado di far fronte alla tendenziale maggiore produttività), possono, comunque, qui di seguito e in conformità con le indicazioni

fornite dal C.P.G.A., indicarsi i seguenti criteri, attraverso i quali tentare di conseguire concretamente detti risultati:

**PROGRAMMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI
INNANZI AL TAR DELLA TOSCANA REDATTO AI SENSI DELL'ART. 37
DEL D.L. N. 98 DEL 6 LUGLIO 2011, CONVERTITO IN LEGGE N. 111 DEL
15 LUGLIO 2011**

I sigg.ri avvocati sono invitati, anche attraverso i Consigli dell'Ordine, a redigere i ricorsi e gli altri atti processuali attenendosi fermamente al rispetto del principio di sinteticità di cui all'art. 3 c.p.a.;

sono, inoltre, invitati:

- ad avvalersi di quanto disposto dall'art. 72 del c.p.a., sottoponendo al Presidente della Sezione in cui è incardinata la causa istanza congiunta in vista della definizione del giudizio sulla base della risoluzione di una singola questione di diritto e alle altre condizioni dalla norma indicate ai fini della più sollecita soluzione delle controversie;

- a comunicare con congruo anticipo, una volta ricevuto l'avviso d'udienza, se permanga l'interesse alla decisione, così da consentire la tempestiva integrazione del ruolo con altre cause in attesa di definizione;

- a segnalare per tempo, pur in assenza dell'avviso di fissazione dell'udienza, quali giudizi possono essere definiti in tempi brevi, con l'accordo delle parti costituite, mediante gli strumenti previsti dal c.p.a.;

i Presidenti delle Sezioni:

- si adoperano, coinvolgendo gli altri magistrati ed il personale amministrativo, per incrementare, ove vi siano ancora spazi operativi in tal senso, la definizione dei ricorsi mediante decreti presidenziali decisori;

- si avvalgono dello strumento delle udienze di smistamento - compatibilmente, peraltro, con la dotazione di risorse umane all'uopo disponibili - mediante ruoli aggiunti per l'individuazione delle controversie per le quali sia venuto meno l'interesse alla definizione e per le quali può, su accordo delle parti costituite, essere pronunciata decisione di rinuncia, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere, o per le quali possa essere disposta la cancellazione dal ruolo ai fini della decorrenza del periodo di perenzione annuale;

- operano perché (accanto alla riunione dei ricorsi soggettivamente e/o oggettivamente connessi) venga incrementata la definizione, alla stessa udienza o camera di consiglio, di ricorsi identici o sostanzialmente monotematici; allo stesso fine, invitano il Foro, anche di parte pubblica, a segnalare i ricorsi di cui sono a conoscenza che consentono detta riunione;

- si adoperano perché venga incrementata la definizione degli incidenti cautelari con sentenza in forma semplificata, nel rispetto del principio di sinteticità e con l'assegnazione, al medesimo magistrato, di eventuali controversie omogenee;

- ai fini di cui all'art. 68 c.p.a. invitano il Foro a rappresentare, prima che la causa venga fissata per la trattazione, eventuali esigenze istruttorie o a rinnovare precedenti istanze in tal senso.

FIRENZE 22 NOVEMBRE 2011

Il Presidente

